

Diritto civile 1

I diritti reali, Il concetto di obbligazione

IL CODICE CIVILE

Il Diritto civile è la branca del diritto le cui norme si applicano indistintamente **a tutti i cittadini**.

Il Codice civile, principale strumento normativo, è suddiviso nei seguenti libri:

- 1. *Delle persone e della famiglia***
2. Delle successioni
3. Della proprietà
- 4. *Delle obbligazioni***
- 5. *Del lavoro***
6. Della tutela dei diritti

DEFINIZIONI

Art. 1. - Capacità giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Art. 2. - Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

DEFINIZIONI

Alla capacità di agire è connesso il concetto di incapacità.

Il minore è dichiarato incapace per età fino al compimento del diciottesimo anno di vita.

Art. 414. - Persone che possono essere interdette.

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

DEFINIZIONI

Art. 415 - Persone che possono essere inabilite.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

DEFINIZIONI

Art 24 della Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri **diritti e interessi legittimi**.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

DEFINIZIONI

Il **diritto soggettivo** è la posizione giuridica di vantaggio che l'ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato.

La **situazione giuridica soggettiva** è la posizione prevista dall'ordinamento di un soggetto rispetto a un bene riferito ad altri soggetti.

Il **rappporto giuridico** è una situazione giuridica che coinvolge più soggetti, cioè una relazione regolamentata da norme di diritto.

DEFINIZIONI

Le situazioni giuridiche si suddividono in:

- **active:** attribuiscono una posizione favorevole al titolare conferendo al suo interesse (diritto, interesse legittimo, potestà, aspettativa) una prevalenza o un vantaggio rispetto a quello di altri soggetti (proprietà);
- **passive:** impongono al titolare una determinata condotta (*obbligazione, dovere/obbligo, onere, soggezione*) prevedendo la subordinazione del suo interesse a quello di altri soggetti.

DEFINIZIONI

obbligazione

Art. 1173 CC- Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Costituiscono ***elementi*** del rapporto obbligatorio:

- il debito (obbligo giuridico);
- il credito (diritto soggettivo);
- l'oggetto (la prestazione);
- l'interesse del creditore.

DEFINIZIONI

dovere/obbligatio

la necessità di tenere un comportamento di specifico che risulti rivolto alla realizzazione di un interesse di un determinato soggetto. Tale dovere è dunque correlato ad un diritto soggettivo altrui, all'interno di un rapporto giuridico.

DEFINIZIONI

onere

si intende il comportamento, imposto ad un soggetto come condizione necessaria per l'esercizio di un proprio diritto

DEFINIZIONI

soggezione

è una posizione giuridica soggettiva passiva, correlata all'esercizio di un diritto potestativo di cui altro soggetto sia titolare (ad esempio un minorenni).

La soggezione è caratterizzata da un ruolo esclusivamente passivo, in quanto non richiede un'attività di cooperazione o di adempimento (al contrario del dovere/obbligo)

DIRITTI

In relazione ad una situazione giuridica soggettiva possiamo avere:

Diritti assoluti garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti. La categoria dei diritti assoluti comprende i diritti reali, i diritti della personalità, i diritti su beni immateriali.


Diritti relativi assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate (ad esempio, il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore).

Il diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto ed un bene, il diritto relativo necessita della cooperazione di un terzo; si instaura, così, un rapporto giuridico fra due soggetti, il creditore ed il debitore.

DIRITTI assoluti

Tra i diritti assoluti troviamo:


- i diritti **reali**
- i diritti della **personalità**
- i diritti sui **beni immateriali**



su una "cosa"



aspetti fisici, morali
e di libertà della
persona



le creazione
dell'intelletto, le
invenzioni
industriali, le opere
artistiche, letterarie

DIRITTI REALI

Il diritto reale è il diritto su una "cosa".

Sono definiti e circoscritti in un numero chiuso poiché sono quelli riconosciuti e garantiti dal legislatore (tipicità).


Il più importante diritto reale è la **proprietà**.

Art. 832 - CC - Contenuto del diritto.

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


DIRITTI REALI - proprietà

Il diritto di **proprietà**



Diritti di godimento

diritto di utilizzarla,
goderne i frutti
(usufrutto,
superficie, ecc)



Diritti di garanzia

pegno, ipoteca

DIRITTI REALI - possesso

Art. 1140 - CC - Possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Rispetto alla proprietà il possesso è solo un diritto di fatto.

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Il diritto della personalità tutela gli aspetti fisici, morali e di libertà della persona.

I principali diritti della personalità:

1. Vita e integrità fisica: viene tutelata la salute. Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che diminuiscano l'integrità fisica.
2. Libertà fondamentali: sono tutelate (sono enunciate nella Costituzione)
3. Identità personale: rientrano in questi la tutela all'identità sessuale e la tutela della persona rispetto all'uso del nome
4. Integrità morale: è tutelata dalle norme penali che puniscono l'ingiuria e la diffamazione
5. Riservatezza: divieto di divulgare con qualsiasi mezzo tutto ciò che riguarda la vita privata di un soggetto
6. Diritto morale d'autore e d'inventore


I mezzi di tutela sono il risarcimento del danno equivalente.

DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI

I beni immateriali sono le creazione dell'intelletto, le invenzioni industriali, le opere artistiche, letterarie etc.


Il bene giuridico viene detto immateriale perché è costituito dall'*idea*, cioè dalla creazione intellettuale in sé.

Quanto al contenuto, i diritti sui beni immateriali hanno 2 aspetti



Diritto morale

diritto del titolare di figurare
come l'autore della creazione



Diritto patrimoniale

diritto esclusivo da parte del
titolare di usare la cosa,
impedendone agli altri l'utilizzo
per non creare confusione

LE OBBLIGAZIONI

LE OBBLIGAZIONI

L'obbligazione è un vincolo giuridico in base al quale un soggetto, denominato **debitore**, è tenuto ad avere un certo comportamento per l'interesse di un altro soggetto, definito **creditore**.

Il debito è una posizione giuridica passiva del rapporto e contiene il ***dovere di adempiere***.

Il credito è il ***diritto alla pretesa dell'adempimento*** della prestazione.

L'obbligazione fa nascere dunque un rapporto giuridico.

LE OBBLIGAZIONI - elementi del rapporto obbligatorio

Gli elementi del rapporto obbligatorio sono:

- i soggetti
- l'oggetto
- il vincolo giuridico

LE OBBLIGAZIONI - elementi del rapporto obbligatorio

I **soggetti** del rapporto obbligatorio sono il debitore e il creditore.

Il primo deve adempiere un certo comportamento affinché l'interesse del secondo sia soddisfatto.

Principio di dualità: i soggetti devono essere necessariamente **due** (o più nel caso in cui una delle parti sia composta all'interno da più soggetti).

Principio di determinatezza: i soggetti devono essere **determinati**

LE OBBLIGAZIONI - elementi del rapporto obbligatorio

L'oggetto dell'obbligazione è il comportamento che il debitore deve avere e che persegue l'interesse del creditore (prestazione).

Art. 1174 - Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.

Art. 1348 - Cose future.

La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge.

LE OBBLIGAZIONI - elementi del rapporto obbligatorio

Il vincolo giuridico dell'obbligazione è il rapporto che lega le parti.

In caso non ci sia adempimento nei confronti dell'obbligazione, il debitore diventa responsabile.

Art. 2740 - Responsabilità patrimoniale.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

LE OBBLIGAZIONI

Art. 1173 - Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da **contratto**, da **fatto illecito**, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Art. 1218 - Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

LE OBBLIGAZIONI

Art. 1223 - Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1229 - Clausole di esonero da responsabilità.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

LE OBBLIGAZIONI

Delle obbligazioni in solido - Art. 1292 - Nozione della solidarietà.

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1307 - Inadempimento.

Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

LE OBBLIGAZIONI

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto ai soggetti

Sotto il profilo dei soggetti coinvolti, le obbligazioni possono essere semplici o multiple

SEMPLICI



c'è un debitore
e un creditore

MULTIPLE



ci sono più debitori e più
creditori

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto ai soggetti

Delle obbligazioni in solido - Art. 1292 - Nozione della solidarietà.

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

La solidarietà può essere attiva o passiva a seconda della possibilità da parte di ciascun creditore di ottenere può ottenere l'intero dal debitore (*attiva*) oppure nel caso in cui il creditore può ottenere anche da un solo debitore tutta la prestazione (*passiva*).

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto alla prestazione

Sotto il profilo della prestazione, le obbligazioni possono essere semplici o multiple

POSITIVE
NEGATIVE

DIVISIBILI
INDIVISIBILI

SPECIFICHE
GENERICHE

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto alla prestazione

Le obbligazioni possono essere suddivise in positive/negative

POSITIVE



comportamento attivo da
parte del debitore
(deve fare o dare qualcosa)

NEGATIVE



comportamento passivo da
parte del debitore
(deve non fare o non dare
qualcosa)

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto alla prestazione

Le obbligazioni possono essere suddivise in divisibili/indivisibili

DIVISIBILI



Art. 1314 - Obbligazioni divisibili.

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

INDIVISIBILI



Art. 1316 - Obbligazioni indivisibili.

L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto alla prestazione

Le obbligazioni possono essere suddivise in specifiche o generiche

SPECIFICHE



Oggetto della prestazione è un bene specifico.

Nel caso di prestazioni pecuniarie, l' **Art. 1277 (Debito di somma di danaro)** riporta che "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale".

GENERICHE



Art. 1178 - Obbligazione generica.

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

LE OBBLIGAZIONI - classificazione rispetto al vincolo giuridico

Le obbligazioni possono essere suddivise in

CIVILI



Le obbligazioni civili prevedono un fare o non fare (azione) in mancanza del quale è possibile una rivalsa e un risarcimento del danno.

NATURALI



Art. 2034 - Obbligazioni naturali.

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

Adempimento morale o sociale, non di fare o non fare qualcosa

I CONTRATTI

I CONTRATTI

I CONTRATTI

Art. 1321 - Nozione.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 - Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

I CONTRATTI - elementi essenziali

Art. 1325 - Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

I CONTRATTI - elementi essenziali

L'accordo è il punto di intersezione delle volontà dei contraenti.

I contraenti sono:

- il soggetto che propone il contratto
- il soggetto che accetta il contratto

Proposta e **accettazione** conducono alla conclusione del contratto.

I CONTRATTI - elementi essenziali

La causa è la sintesi degli effetti che il contratto produce.

In base alla causa i contratti possono essere classificati in:

- **contratti tipici o nominati**: in cui l'operazione economica è prevista in un modello disciplinato per legge;
- **contratti atipici o innominati**: in cui le parti sono libere di concludere secondo l'autonomia contrattuale nei limiti delle cause illecite (norme imperative, ordine pubblico, buon costume e meritevolezza degli interessi perseguiti - art.1343 CC)
- **contratti misti**: in cui all'interno di un unico contratto confluiscono più elementi di fattispecie contrattuali distinte

I CONTRATTI - elementi essenziali

L'oggetto del contratto è il comportamento o la "cosa" oggetto della pretesa o dello scambio.

Art. 1346 - Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

I CONTRATTI - elementi essenziali

La forma del contratto è il mezzo con il quale si mostra la volontà di far nascere il rapporto giuridico.

Nella maggior parte dei casi, il nostro ordinamento prevede che la forma sia scritta. Tuttavia prevista la libertà formale e per questa ragione il contratto può anche non essere in forma scritta.

La volontà può essere manifestata attraverso:

- parole, scritti o qualsiasi altro mezzo che renda palese agli altri la propria posizione oppure
- un comportamento che sarebbe incompatibile con una volontà diversa.

I CONTRATTI - elementi accessori

elementi accessori o accidentali del contratto

1. la condizione
2. il termine
3. il modo

I CONTRATTI - elementi accessori

La **condizione** del contratto è un evento futuro, ipotetico ed incerto, dal quale dipendono gli effetti del contratto.

L'avvenimento futuro deve sempre essere lecito e possibile.

Il **termine** è un momento futuro dal quale iniziano a prodursi o terminano gli effetti del contratto.

Il **modo**, definito anche **onere**, è tipico dei contratti a titolo gratuito ai quali si aggiunge un obbligo correlato (donazione ad un ente pubblico).

I CONTRATTI - elementi accessori

Art. 1326 - Conclusione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il coniugio è il rapporto che si instaura tra due persone a seguito del matrimonio. Ad esso è sostanzialmente equiparata l'unione civile.

La parentela è il rapporto che intercorre tra persone che discendono dal medesimo individuo.

L'affinità è il rapporto che lega un individuo ai parenti dell'altro coniuge.

Art. 147 - Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Art. 316 - Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

[...]

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Art. 330 - Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Art. 337- ter - Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.